

XVII legislatura

RIFORMA COSTITUZIONALE:

**testo a fronte
con gli emendamenti
dei relatori**

giugno 2014

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura



XVII
RIFORMA
CONSTITUZIONALE

Testo a fronte
con gli emendamenti
dei relatori

Giugno 2014



Questo fascicolo sulle questioni costituzionali
è stato realizzato e sulla cultura

Articolo 25

(Art. 116 - Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione)

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Art. 116 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> <i>Soppresso.</i>	Art. 116 <i>Identico.</i> <i>Identico.</i> Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 26*(Art. 117 - Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione)*

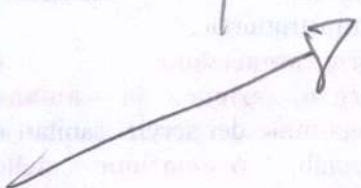
COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;	Art. 117 <i>Identico al testo base.</i> Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni: a) <i>identica</i>; b) <i>identica</i>; c) <i>identica</i>; d) <i>identica</i>; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale ;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) <i>identica</i> ;	i) <i>identica</i> ;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) <i>identica</i> ;	l) <i>identica</i> ;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro ;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
n) norme generali sull'istruzione;	n) norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica ;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	complementare e integrativa; p) ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) identica; s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo; t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; u) norme generali sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti	complementare e integrativa; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, comprese le loro forme associative, e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) identica al testo base; r) identica; s) tutela dei beni culturali e paesaggistici; disposizioni generali e comuni su ambiente e ecosistema, sulle attività culturali e sul turismo e sull'; ordinamento sportivo; t) ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; v) identica al testo base; z) identica al testo base;

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	civili, di interesse nazionale e internazionale. <i>Soppresso.</i>	<i>Identico al testo base.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione professionale.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia e funzione di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
<i>Clausola di supremazia</i> 	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale. Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, ad esclusione di quelle previste dal secondo comma, lettere h), salva la polizia amministrativa locale, i) e l), salva l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di cui agli articoli 118 e 119.	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. <i>Soppresso.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.	<i>Identico al testo base.</i>
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Articolo 28*(Art. 119 - Modificazioni all'articolo 119 della Costituzione)*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. <i>Identico.</i>	Art. 119 <i>Identico al testo base.</i> <i>Identico al testo base.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province , Città metropolitane e Regioni.	Identico al testo base.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.	I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.	Identico al testo base.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	Identico.	Identico.

Articolo 28-bis*(Art. 120 - Modificazioni all'articolo 120 della Costituzione)*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Art. 120 <i>Identico.</i> Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Art. 120 <i>Identico.</i> Il Governo, acquisito il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Artículo 155-11

CONSTITUCIÓN	Ley 155-11	Ley 155-11
La República de Cuba es una república socialista que se funda en los principios de la democracia socialista y en la participación activa del pueblo en la gestión del poder. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado.	La República de Cuba es una república socialista que se funda en los principios de la democracia socialista y en la participación activa del pueblo en la gestión del poder. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado.	La República de Cuba es una república socialista que se funda en los principios de la democracia socialista y en la participación activa del pueblo en la gestión del poder. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de sus representantes electos. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, la independencia judicial y la libertad de expresión. El Estado garantiza el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La Constitución establece la estructura del poder y la organización del gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y el poder judicial en los tribunales. La Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado y la separación de funciones. El Estado garantiza la unidad territorial y la integridad del territorio. La Constitución establece la forma de gobierno y la organización del Estado.

Articolo 30*(Art. 126 - Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)*

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le	Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>	Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica. <i>Identico.</i> <i>Identico.</i>

COSTITUZIONE	A.S. n. 1429 (TESTO BASE)	EMENDAMENTI DEI RELATORI
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.		